

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-472 del 01/02/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta Le Aie Casearia in Parma s.r.l. per l'insediamento sito in Via Maestà n. 28/A Comune di Salsomaggiore Terme Adozione di AUA Rif. SUAP 12161 del 08/05/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2017-498 del 01/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Salsomaggiore Terme;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme in data 12/05/2015 prot.n. 13790 acquisita dalla Provincia di Parma al protocollo prot. n. 34247 del 14/05/2015, presentata dal-

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

la Ditta Le Aie Casearia in Parma s.r.l., nella persona del Sig. Albino Azzoni in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale sita in Comune di Noceto (PR) Via Reduci, 4, Cap 43015 e stabilimento sito in Comune di Salsomaggiore Terme (PR) Via Maestà, 28/A, Cap 43039 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata con provvedimento n. 2371 del 25/08/2011 rilasciato dalla Provincia di Parma;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Trasformazione di latte bovino in formaggio parmigiano reggiano, panna e siero";
- che con nota SUAP n.21127 del 14/07/2015, pervenuta alla Provincia di Parma il 15/07/2015 Prot.n.48943, la Ditta ha richiesto una proroga ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR59/2013, di cui si è preso atto con nota Prot.n° 50052 del 17/07/2015;
- che in data 10/09/2015 prot. Provincia di Parma n.59628 è pervenuta via pec dal SUAP (prot. SUAP n. 26197 del 10/09/2015) la documentazione a completamento dell'istanza richiesta con nota della Provincia di Parma n. 40155 del 09/06/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO:

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per cui la Ditta ha presentato apposita dichiarazione;

VISTI:

la specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2016/19005 del 14/11/2016 inviata al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

la specifica richiesta di relazione tecnica di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/19004 del 14/11/2016 inviata ad Arpae Sez. Provinciale di Parma;

il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica Distretto di Fidenza in data 28/05/2015 prot. n. 42449, (Prot. Prov.le n. 37799 del 28/05/2015) confermato dal parere prot. n. 69935 del 18/09/2015 (prot. Prov.le n. 61119 del 18/09/2015), (Allegato 1) ed allegati alla presente per costituirne parte integrante;

il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme in data 07/12/2016 prot. n. 33045, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2016/20563 del 09/12/2016, (Allegato 2) ed allegato alla presente per costituirne parte integrante;

le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme in data 11/01/2017 prot. n. 784 acquisito a protocollo Arpae prot. n. PGPR/2017/481 del 12/01/2017;

la relazione tecnica di Arpae Sezione Territoriale espressa in data 16/01/2017 prot. n. PGPR/2017/625 sostituita integralmente dalla relazione tecnica prot. n. PGPR/2016/1149 del 24/01/2016, (Allegato 3), allegata alla presente per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

che la Ditta dichiara nella domanda AUA sopra richiamata che, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma "...rispetto a quanto autorizzato sono rimaste immutate: a.le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o, se non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b.le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; c.le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; d.gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e.la localizzazione dello scarico...";

l'art.101, comma 7, lett c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in riferimento agli scarichi di acque reflue industriali assimilati alle domestiche;

il punto 4.1.3. della delibera di G.R. n. 1053/2003;

che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Le Aie Casearia in Parma s.r.l., con legale rappresentante e gestore il Sig. Albino Azzoni, con sede legale sita in Comune di Noceto (PR) Via Reduci, 4, Cap 43015 e stabilimento sito in Comune di Salsomaggiore Terme (PR) Via Maestà, 28/A, Cap 43039 relativamente all'esercizio dell'attività di "Trasformazione di latte bovino in formaggio parmigiano reggiano, panna e siero" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal lavaggio e acque reflue domestiche, previo trattamento in impianto di depurazione ad ossidazione totale nonché acque reflue industriali assimilate alle domestiche della condensa e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 130 A.E.;
- corpo idrico ricettore: Rio Gardello;
- bacino: Torrente Stirone;
- volume scaricato: 2005 mc/anno;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni per lo scarico S:

1) Considerando che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque, si dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliare gli scarichi produttivi nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili, ottemperando a quanto disposto dall'art. 6 delle Norme di Attuazione (allegato 4) del P.T.C.P. della Provincia di Parma, quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque".

2) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla deliberazione regionale n.1053/2003 e nello specifico da quanto previsto dalla Tab. D: solidi sospesi totali minori o uguali a 80 mg/l; BOD5 minore o uguale a 40 mg/l; COD minore o uguale a 160 mg/l; azoto ammoniacale minore o uguale a 25 mg/l; grassi e oli animali/vegetali minori o uguali a 20 mg/l.

3) Nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato.

4) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo

stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

11) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

12) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del titolare per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione Tecnica Arpae Sezione Provinciale prot. n. PGPR/2017/1149 del 24/01/2017 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo di marcia controllata per le emissioni n. E 01 dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

i controlli da effettuarsi alle emissioni n. E **01** ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme in data 07/12/2016 prot. n. 33045, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP di Salsomaggiore Terme si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dallo SUAP di Salsomaggiore Terme. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it



Il presente atto è trasmesso al SUAP di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica Distretto di Fidenza e Comune di Salsomaggiore Terme.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2016/32541

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)


Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Allegato 1



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma


Distretto di Fidenza
Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica

Il Responsabile
Dr. M. Impallomeni

Protocollo n 42669

Fidenza, 28/05/2015

Riferimento Int. Prot. 37558 del 14.05.2015



Al Sig. Sindaco
del Comune di Salsomaggiore T.
c.a. Geom. Giulio Ticchi

p.c. Amministrazione Provinciale
di Parma – Servizio Ambiente
c.a. Dott.ssa Laura Piro

Oggetto: Ditta "Le Aie Casearie in Parma S.r.l." - Autorizzazione Unica Ambientale.
Pratica SUAP n. 12161 del 08.05.2015.

Si comunica in riferimento alla Sua. prot. 13780 del 12.05.2015 relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta "Le Aie Casearie in Parma S.r.l." con sede in Salsomaggiore Terme località San Nicomede, Via Maestà 28/A, per l'attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano, panna e siero.

Nella documentazione trasmessa viene precisato che la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione Provinciale n 450 del 06.02.2005 rilasciata a "Caseificio Sociale San Nicomede Soc. COOP S.r.l.", successivamente volturata con Determinazione n 3448 del 16.10.2007.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria insalubre di I^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61, parte I^a lettera b dell'elenco approvato con D.M. 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Zona Agricola".


Osservato che non risultano agli atti delle scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili all'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti


Il Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica
(Dr. M. Impallomeni)

Documento firmato digitalmente

VA/gvaualeaiesalsomaggiorefile2015



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma



Distretto di Fidenza
Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica

Il Responsabile
Dr. M. Impallomeni

Protocollo n 68835

Fidenza, 18/09/2015

Riferimento Int. Prot. 67956 del 10.09.2015

Al Sig. Sindaco
del Comune
di Salsomaggiore T.
c.a. Sig.ra Giovanna Uni

p.c. Amministrazione Provinciale
di Parma – Servizio Ambiente
c.a. Dott.ssa Laura Piro

Oggetto: Ditta "Le Aie Casearie in Parma S.r.l." - Autorizzazione Unica Ambientale.
Pratica SUAP n. 12161 del 08.05.2015.

Si comunica in riferimento alla Sua. prot. 13780 del 12.05.2015 relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta "Le Aie Casearie in Parma S.r.l." con sede in Salsomaggiore Terme località San Nicomede, Via Maestà 28/A, per l'attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano, panna e siero, vista la successiva nota prot. 26597 del 09.09.2015 con cui sono state trasmesse le integrazioni fornite dalla ditta.

Esaminata tale documentazione non si rilevano per gli aspetti di interesse di questo Servizio elementi di significatività e si conferma il parere espresso con ns. prot 42449 del 28.05.2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica
(Dr. M. Impallomeni)

Documento firmato digitalmente

VA/gvaualeaiebissalsomaggiorefile2015

Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica
Via Don Enrico Tincati - 43036 Fidenza
T. + 39.0524 515729 - F. +39.0524.515353
bmarchesini@austl.pr.it - www.austl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343

Allegato 2

PAR/2016/20563 dec 09/12/2016



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
SETTORE 3 – TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
Servizio Ambiente – Sportello Unico

viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) – C.F. e P.I. 00201150349
Tel. (0524) 580239 - Telefax (0524) 580299 – www.comune.salsomaggiore-terme.it

Prot. gen. n. 33045 / 6-9

Salsomaggiore Terme,

7/12/2016

Spett. ARPAE
V.le Bottego, 9

43121

PARMA

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PRATICA DI SPORTELLO UNICO.

Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – ditta Le Aie Casearie in Parma srl per l'insediamento sito in Comune di Salsomaggiore Terme, Loc. San Nicomede – via Maestà, 28/a – Trasmissione parere Comune di Salsomaggiore.

In risposta a Vs. nota prot. n. PGPR19005/2016 del 14/11/2016 (ns. prot. n. 307674 del 16/11/2016) con la quale si richiedono i pareri di competenza relativamente alla pratica in oggetto per la matrice rumore e le emissioni in atmosfera, vista la documentazione allegata alla richiesta pervenuta al prot. gen. SUAP n. 12161 del 08/05/2015 e successiva integrazione prot. n. 25857 del 07/09/2015, per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

L'Ing. Capo Direttore del Settore 3

Servizi al Territorio
Responsabile SUAP Delegato
(Ing. Rossana Varazzani)



Allegato 3

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 372/2016 Comune di Salsomaggiore Terme.
Correzione e sostituzione integrale della precedente relazione tecnica Pg-Pr-17-627 del 16/01/2017.

Ditta: **Le Aie Casearia in Parma s.r.l.**,
località Salsominore, Via Maestà n. 28/A, Salsomaggiore Terme (PR)

Si trasmette la presente a rettifica della precedente relazione tecnica del 16/01/2017, PGPR 2017/625, che conteneva un refuso per quanto concerne il valore limite degli ossidi di zolfo previsto per l'emissione E 01.

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 1261 del 08/05/2015 del Comune di Salsomaggiore Terme relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto descritta inerente la richiesta per la matrice emissioni in atmosfera di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Emissioni in atmosfera

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 14/05/2015, riferimento S.U.I. n.1261/2015, relativa alla domanda presentata per la costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta Le Aie Casearia in Parma s.r.l., con impianti siti in via Maestà n. 28/A, località Salsominore, Comune di Salsomaggiore Terme,
- della relativa documentazione di integrazione pervenuta in data 10/09/2016 e 09/01/2017;

considerato che:

1. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
2. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la produzione di "formaggio grana parmigiano reggiano, panna e siero" suddiviso in una linea produttiva e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
3. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
4. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.);
6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;

8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9. è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

EMISSIONE E 03 - "Caldaia alimentata con GPL per riscaldamento magazzino di stagionatura" (Potenzialità 32,0 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

EMISSIONE E 04 - "Caldaia alimentata con GPL per riscaldamento locale asciugatura forme" (Potenzialità 32,0 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa

10. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi:

EMISSIONE E 02 - "Impianto estrazione vapori e ricambio aria sala lavorazione latte"

si ritiene che la ditta Le Aie Casearia in Parma s.r.l, il cui Gestore è il Sig. Albino Azzoni, con sede legale in via Reduci n. 4 a Noceto, **possa essere autorizzata** dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 smi agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di "formaggio grana parmigiano reggiano, panna e siero" da svolgere negli impianti siti in località Salsominore, via Maesta n. 28/A, Comune di Salsomaggiore Terme, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 - "Generatore di vapore alimentato con gasolio (Potenzialità 1250,0 kW)".

I gas di combustione che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio (espressi come CO)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SOx)	170	mg/Nm³
Polveri	50	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E 01** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad Arpae;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae;

Per gli impianti di cui al punto 9 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di latte lavorato (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente

alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	Le Aie Casearie in Parma srl	
Partita IVA / Codice fiscale :	02688990346	
Sede legale :	Noceto – Via Reduci n. 4	
Legale rappresentante :	Albino Azzoni	
Sede locale impianti :	Salsomaggiore Terme, loc. Salsominore, Via Maestà n. 28/a	
Coordinate UTM_X :	Lat. 44,848561	
Coordinate UTM_Y :	Long 9,999332	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :		
Settore attività CRIAER:		
Indicatori di attività		
Indicatore 1	Latte lavorato [Kg/anno]	
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	[Kg/anno]	
Parametri di esercizio		
Giorni/anno funzionamento :	260	
Altezza media sbocco emissione :	8 m	
Temperatura media emissioni :	- / [°K]	
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni		
kg/anno		
Monossido di Carbonio (CO) :	656	kg/anno
Biossido di Carbonio (CO2) :	871536	kg/anno
Ossidi di azoto (NOx) :	1673	kg/anno
Ossidi di zolfo (SOx) :	532	kg/anno
PM (Materiale Particellare) :	156	kg/anno

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.